

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

DEL FRIULI CENTRALE s.c.

Martignacco

PROCESSO DEL CREDITO

PROCEDURE INTERNE AI SENSI DEL D.M. 644/2012

Delibera del 17.07.2012 e successivo aggiornamento del 18/07/2016

Sommario

1. Ambiti di applicazione	4
2. Commissione di istruttoria veloce – caratteristiche della CIV	4
3. Criteri applicativi	5
4. COSTI dell'istruttoria veloce	6
5. Base di calcolo - definizione di “saldo disponibile”	8

Premessa

L'art. 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto l'art. 117-bis all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 rubricato "*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*"; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato "*una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento*". Detta commissione "*non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente*".

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis.

In particolare, nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che "*La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.*"

Da ultimo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario (TUB) – che dà attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede viene chiarito l'ambito applicativo della normativa in oggetto e vengono determinati i criteri di applicazione della CIV.

In particolare viene chiarito che rientrano nell'ambito applicativo della normativa i contratti di conto corrente e le aperture di credito regolate in c/c in base alle quali il cliente "*ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento*".

Si ritiene, pertanto, che vi rientrino tutti gli affidamenti regolati in conto corrente aventi carattere rotativo, indipendentemente dalle modalità tecniche di utilizzo dei fondi messi a disposizione del cliente, e perciò non solo le aperture di credito in senso stretto, ma anche tutte le anticipazioni (di fatture e/o altri documenti presentati al salvo buon fine), che prevedano un utilizzo rotativo del fido nell'ambito di un plafond messo a disposizione del cliente, entro cui la banca si riserva di effettuare l'anticipo a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all'incasso.

Per contro, non vi rientrano gli affidamenti non regolati in conto corrente, le aperture di credito semplici (ossia non ad utilizzo rotativo) e le anticipazioni “a partita”, ossia effettuate volta per volta e relative ad un singolo credito.

1. Ambiti di applicazione

Il decreto ha definito l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'art. 117 bis TUB:

- Ambito soggettivo: applicazione della disciplina sia ai rapporti con consumatori sia ai rapporti con soggetti diversi dai consumatori
- Ambito oggettivo: definizione delle forme contrattuali interessate dalla normativa, nel dettaglio:
 - a) le **aperture di credito regolate in conto corrente**, in base alle quali il cliente ha **la facoltà di utilizzare e di ripristinare** la disponibilità dell'affidamento;
 - b) gli **sconfinamenti nei contratti di conto corrente** in assenza di apertura di credito;
 - c) gli **sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito** regolata in conto corrente (cd. extrafido);
 - d) gli **affidamenti e gli sconfinamenti a valere su conti di pagamento**, conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art. 114 octies, comma 1, lettera a) TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
 - e) gli **sconfinamenti a valere su carte di credito** (art. 2 D.M. 644/2012).

Nei contratti di **apertura di credito** gli **unici oneri a carico del cliente** si riferiscono ad una **commissione omnicomprensiva** e ad un **tasso di interesse debitore**; la commissione omnicomprensiva non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente

A fronte di **sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido**, gli **unici oneri a carico del cliente** si riferiscono ad una **commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)**, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi ed un **tasso di interesse debitore** sull'ammontare dello sconfinamento.

Sono nulle le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto quanto anzi citato.

Il Decreto stabilisce che gli intermediari debbano provvedere a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della CIV. Viene infine previsto che gli intermediari debbano adeguatamente formalizzare e motivare anche i costi di tale istruttoria.

Il presente documento formalizza pertanto le procedure interne volte a determinare i casi di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce ed i relativi costi.

I casi di applicazione della CIV verranno resi noti alla clientela sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bccfc.it

2. Commissione di istruttoria veloce – caratteristiche della CIV

I casi in cui è applicata la **commissione di istruttoria veloce** devono essere resi noti al cliente e definiti in apposite “Procedure interne”; in particolare la Commissione di istruttoria veloce :

a) deve essere determinata, per ciascun contratto, **in misura fissa ed espressa in valore assoluto**. Gli intermediari possono applicare commissioni di **importo diverso a contratti diversi**, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei **contratti con i soggetti diversi dai consumatori** possono essere applicate, nello

stesso contratto, **commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro**; non possono essere previsti **più di tre scaglioni** di importo
b) **non deve eccedere i costi mediamente** sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria.

Nel seguito si individuano **i casi** in cui, a fronte di una richiesta di sconfinamento, è svolta un'istruttoria **veloce**, riconoscendo che la commissione viene applicata **esclusivamente in questi casi, evidenziando che a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione** ed **i costi dell'istruttoria veloce**, eventualmente differenziati per tipologie di clientela.

3. Criteri applicativi

In caso di utilizzo da parte del correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la banca svolge una attività istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l'addebito.

L'istruttoria veloce è svolta con riferimento agli **addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono** l'ammontare di uno sconfinamento esistente; in tali ipotesi la commissione di istruttoria veloce viene applicata avendo riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**.

Le casistiche di applicazione della C.I.V. si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento quali:

- *pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti;*
- *esecuzione di ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze;*
- *pagamento deleghe fiscali;*
- *prelevamento contanti allo sportello ed emissione di assegni circolari/lettera;*
- *acquisto di strumenti finanziari;*
- *anticipazione effetti oltre i limiti di fido;*
- *ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto.*

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale non lo può rifiutare.

Tali casi risultano così dettagliati:

- *addebito insoluti;*
- *addebiti conseguenti a prelevamenti ATM;*
- *addebiti conseguenti a pagamenti POS;*
- *addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca;*
- *nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:*
 - *per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;*
 - *lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;*

- Il beneficio delle esclusioni si applica per un massimo di una volta per ciascuno dei trimestri di cui si compone l'anno solare.

In ogni caso la CIV non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario ossia nei seguenti casi:


- addebito delle competenze;
- pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca.

Non si applica inoltre quando **lo sconfinamento non ha avuto luogo** perché la banca non vi ha acconsentito. Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti – il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

4. COSTI dell'istruttoria veloce

Principale obiettivo della fase di istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici nonché l'evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento.

L'iter ed i relativi tempi per l'istruttoria veloce possono essere schematizzati come segue:



Per la determinazione del costo mediamente sostenuto dalla Banca si è tenuto conto del numero di autorizzazioni concesse dai vari organi nel 2011, il costo al minuto dei dipendenti coinvolti e la durata media dell'iter autorizzativo in base all'organo deliberante come riportato nella tabella seguente:

Ruolo	€/minuto
Operatore di sportello	0,33
Consulente commerciale	0,44
Preposto di Succursale	0,65
Preposto di Zona	0,86
Resp. Area Crediti	0,92
Resp. Commerciale	0,92
Vice Direttore	1,14
Direttore Generale	1,67

Autorizzante	Num.	Costo
Consulente commerciale	492	€ 12,21
Preposto di Succursale	24.471	€ 22,30
Preposto di Zona	4.534	€ 23,35
Resp. Area Crediti	2.936	€ 29,90
Resp. Commerciale	5.694	€ 29,90
Vice Direttore	1.174	€ 32,01
Direttore Generale	233	€ 37,40
Aut. Sopra limiti	42	€ 45,75

Calcolando una media ponderata dei costi per autorizzazione risulta un costo medio pari ad € 30,57. Sono esclusi dal conteggio gli altri costi amministrativi e di struttura.

Conseguentemente la CIV viene determinata, sia per i clienti consumatori che per i clienti non consumatori, come segue:

- Conti non affidati: euro 30.00 per sconfinamento con un massimo di euro 300.00 trimestrali;
- Conti affidati: euro 30.00 per sconfinamento con un massimo di euro 300.00 trimestrali.

5. Base di calcolo - definizione di “saldo disponibile”

Il Decreto n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la CIV viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Si rende pertanto necessario fornire una definizione puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile).

- La **data contabile** rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione.
- La **data valuta** invece è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione.
- La **data disponibile** indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre fasi possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione. In particolare, la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni normative.

Nella determinazione del saldo disponibile non si può tenere conto di eventuali “prenotazioni” di somme effettuate dalla banca a fini cautelativi che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.